

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

Sondrio, 11 gennaio 2012

A tutti i Sigg. Clienti

LORO SEDI

Oggetto: Manovra Monti- D.L. 201/2011

Il 22 dicembre 2011 è stato convertito in legge il D.L. 201/2011 la cosiddetta "Manovra Monti" si riportano di seguito alcune tra le principali novità:

ACE- Aiuto alla Crescita Economica

A partire dal 2011 è stata introdotta un'agevolazione fiscale per "premiare" le aziende che incrementano il proprio patrimonio tramite nuovi conferimenti o tramite la mancata distribuzione degli utili conseguiti.

In sostanza si avrà un riconoscimento in deduzione dall'imponibile di un rendimento figurativo del 3% calcolato sulla variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010 decurtato dall'utile dell'esercizio.

Superbollo

E' stata ridotta a 185 kW la soglia di potenza delle autovetture oltre la quale dovrà essere pagato il cd. Superbollo;

L'imposta è proporzionale alla potenza: per ogni kW superiore ai 185 dovranno essere versati all'Erario 20 Euro di superbollo annuale in corrispondenza della data di scadenza del proprio bollo.

Occorrerà quindi che i gentili Clienti:

- 1- verifichino sul libretto di circolazione del proprio veicolo quale sia la potenza del modello;
- 2- se questa risulta essere superiore ai 185 kW dovrà essere pagato il super bollo in aggiunta a quello ordinario e nella medesima scadenza; Dovrà quindi essere contattato lo Studio per determinare precisamente l'importo da pagare (esistono infatti delle riduzioni: per esempio se l'autovettura è stata immatricolata da più di 5, 10, o 15 anni. Le auto con più di 20 anni non pagano il superbollo);

Tassa stazionamento imbarcazioni da diporto

A decorrere dal 1° maggio 2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario di unità da diporto che si trovino in porti marittimi nazionali,

navighino o siano ancorate in acque pubbliche devono versare una tassa annuale di stazionamento su base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto.

Tassa Lusso sugli aeromobili privati

I possessori di aerei privati o elicotteri dovranno pagare un'imposta su tali mezzi di trasporto.

Imu

E' stata introdotta, a sostituzione dell'Ici, l'Imposta Municipale Unica a decorrere dal 2012. Tale imposta andrà a colpire il possesso degli immobili, comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze. Per l'abitazione principale sono state previste alcune detrazioni. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore catastale rivalutato. Anche i fabbricati rurali saranno colpiti dall'imposta.

Tale imposta andrà pagata: il saldo il 16 giugno di ogni anno e l'acconto il 16 dicembre.

Il pagamento potrà avvenire solo tramite modello F24.

Fabbricati Rurali

E' stato introdotto l'obbligo di dichiarare entro il 30/11/2012 al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni.

In caso di mancata dichiarazione gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato o alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Si ricorda che dal 6 dicembre 2011 è stato ridotto da € 2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Pertanto i pagamenti in contante possono essere effettuati fino alla soglia massima di Euro 999,99.

A circa un mese dall'abbassamento di tale soglia abbiamo riscontrato che alcuni clienti hanno ancora utilizzato denaro contante per importi pari o superiori ai 1.000,00 Euro. Vi preghiamo quindi di prestare molta attenzione in quanto la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell'importo trasferito in caso di importi superiori a € 50.000 fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a € 3.000. La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante. Anche in caso di emissione di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiali senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità è applicabile la sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000.

=====

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Studio Tassi

Dott. Giorgio Tassi

Rag. Roberto Tassi

Dott.ssa Maria Grazia Rella

Dott.ssa Barbara Scotti

Dott.ssa Chiara Carnazzola

Dott. Luigi Martinelli